

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci**

(Causa C-396/08)

(2008/C 327/14)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

*Convenuti:* Daniela Lotti e Clara Matteucci

#### Questioni pregiudiziali

- 1) se sia conforme alla Direttiva 97/81/CE<sup>(1)</sup>, e segnatamente alla clausola sub 4 sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part-time verticale;
- 2) se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla Direttiva suddetta e segnatamente alla clausola sub 1 — laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale — alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 — laddove impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time — essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time nella forma del tipo verticale;
- 3) se la clausola 4 sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part-time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, differentemente dal part-time verticale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — GU 1998, L 14, pag. 9.

**Ricorso proposto il 17 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria**

(Causa C-401/08)

(2008/C 327/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima, A. Sipos, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria

#### Conclusioni della ricorrente

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, avendo le autorità austriache competenti omesso di predisporre piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE<sup>(1)</sup>, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

L'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82/CE impone agli Stati membri di provvedere, per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 di detta direttiva, affinché le autorità designate a tal fine predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento. Tali piani d'emergenza esterni non dovrebbero solo contenere informazioni in merito alle misure di intervento all'interno e all'esterno del sito, ma anche fornire alla popolazione informazioni specifiche sull'incidente e sul comportamento da adottare. Inoltre nei piani di emergenza esterni andrebbero inserite, ad esempio, in caso di incidente rilevante con possibili conseguenze transfrontaliere, anche informazioni destinate ai servizi di emergenza e di soccorso di altri Stati membri.

Oggetto del presente ricorso è l'accertamento che la Repubblica d'Austria, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva 96/82/CE, avrebbe violato l'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 10, pag. 13.